

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
881/2017/R/EEL**

DETERMINAZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALLA REGOLAZIONE *OUTPUT-BASED* DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2016 E DEL PREMIO PER L'EFFICIENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 654/2015/R/EEL

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 25 giugno 1999;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 30 dicembre 2004, 250/04 ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQ.TRA);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 703/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 579/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2017, 641/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 641/2017/E/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall'Autorità;
- l'Allegato A.54 al Codice di rete (di seguito: Allegato A.54);

- lo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale relativo all'anno 2017, come pubblicato a fini di consultazione sul sito internet dell'Autorità;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) prot. AD007/2017 del 31 gennaio 2017 (prot. Autorità 4847 dell'8 febbraio 2017; di seguito: comunicazione del 31 gennaio 2017);
- la comunicazione di Terna prot. TE/P20170002223 del 28 marzo 2017 (prot. Autorità 12573 del 29 marzo 2017; di seguito: comunicazione del 28 marzo 2017);
- la comunicazione di Terna prot. TE/P20170002950 del 28 aprile 2017 (prot. Autorità 15880 del 28 aprile 2017; di seguito: comunicazione del 28 aprile 2017);
- la comunicazione di Terna prot. TE/P20170007732 del 4 dicembre 2017 (prot. Autorità 39603 del 5 dicembre 2017; di seguito: prima comunicazione del 4 dicembre 2017);
- la comunicazione di Terna prot. TE/P20170007733 del 4 dicembre 2017 (prot. Autorità 39610 del 5 dicembre 2017; di seguito: seconda comunicazione del 4 dicembre 2017);
- la lettera della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling del 13 dicembre 2017, prot. 40592, di comunicazione a Terna delle risultanze istruttorie, con allegate la relazione della verifica ispettiva e la tabella di calcolo del premio per l'efficienza (di seguito: lettera del 13 dicembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha definito, con il TIQ.TRA, la regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 e, in particolare:
 - all'articolo 3, l'indicatore di qualità del servizio di trasmissione: Energia non fornita di riferimento (ENSR) e, in particolare, il sotto-indicatore ENSR-RTN;
 - all'articolo 4, gli obblighi di comunicazione all'Autorità dei dati di qualità del servizio di trasmissione;
 - all'articolo 6, le modalità di determinazione dei livelli di partenza e dei livelli obiettivo relativi al sotto-indicatore ENSR-RTN;
 - all'articolo 7, le modalità di determinazione dei premi e delle penalità correlati al sotto-indicatore ENSR-RTN;
 - all'articolo 8, la disciplina dei controlli sui dati di qualità forniti da Terna, in esito ai quali il sotto-indicatore ENSR-RTN, ed i relativi premi e penalità, possono essere corretti;
- l'Autorità ha determinato, con la deliberazione 703/2016/R/eel, i livelli obiettivo per il sotto-indicatore ENSR-RTN per ogni anno del periodo 2016-2023;
- con la comunicazione del 28 aprile 2017, Terna ha inviato all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione relativi all'anno 2016, ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 del TIQ.TRA;
- ai fini dell'accertamento della validità dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2016, forniti da Terna, la Direzione Accountability e Enforcement

dell'Autorità, in collaborazione con la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità e con la Guardia di Finanza, ha effettuato, in data 14, 15, 16 e 17 novembre 2017, la verifica ispettiva prevista dalla deliberazione 641/2017/E/eel (di seguito: verifica ispettiva), avente ad oggetto la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni, di cui al Titolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete e all'Allegato A.54;
- del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all'Autorità con la comunicazione del 28 aprile 2017, di cui al Titolo 2 del TIQ.TRA;

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/eel, l'Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, ed in particolare il TIT, recante disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 (NPR1);
- l'articolo 20 del TIT definisce un meccanismo di incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019;
- ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del TIT, l'Autorità ha approvato e pubblicato, con deliberazione 579/2017/R/eel, una lista di opere di sviluppo (di seguito: opere O-NPR1 e I-NPR1), unitamente al costo stimato di ciascuna opera e alla relativa data obiettivo;
- l'articolo 20, comma 9, del TIT dispone che l'Autorità verifichi i dati comunicati ed accerti il raggiungimento delle date obiettivo, anche mediante controlli *in situ*;
- l'articolo 21 del TIT prevede un meccanismo correttivo per l'efficienza dell'incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019, in base al quale, con riferimento alle opere O-NPR1 e I-NPR1, nel caso in cui il costo consuntivato a valle dell'entrata in esercizio sia inferiore al costo stimato, al gestore del sistema di trasmissione è riconosciuto un premio pari al 20% della differenza tra il costo stimato e il costo consuntivato a condizione che la data di entrata in esercizio non sia successiva di oltre sei mesi alla data obiettivo definita dall'Autorità;
- l'articolo 21, comma 2, del TIT prevede che l'Autorità accerti la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del premio di cui al medesimo articolo, anche mediante controlli *in situ*;
- con la comunicazione del 31 gennaio 2017, Terna ha trasmesso all'Autorità la documentazione relativa allo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 7, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/eel;
- con la comunicazione del 28 marzo 2017, Terna ha trasmesso all'Autorità la sintesi tabellare in formato elaborabile dei principali dati che accompagna lo schema di

Piano 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera j), dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel;

- con la seconda comunicazione del 4 dicembre 2017, Terna ha trasmesso all'Autorità le proposte di aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione. In tale comunicazione Terna ha dettagliato gli incrementi patrimoniali relativi ad opere O-NPR1 e I-NPR1 entrate in esercizio nel 2016, rilevanti ai fini dell'applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'articolo 20 del TIT e del premio per l'efficienza di cui all'articolo 21 del TIT;
- con la prima comunicazione del 4 dicembre 2017, Terna ha trasmesso all'Autorità una comunicazione di entrata in esercizio di opere O-NPR1 e I-NPR1. In tale comunicazione, Terna ha specificato che per alcune opere sono in corso attività di completamento che saranno consuntivate successivamente all'anno 2016 e che sarà data successiva comunicazione di ultimazione lavori quando saranno completate tutte le attività, al fine di calcolare l'eventuale premio per l'efficienza.

CONSIDERATO CHE:

- successivamente all'effettuazione della verifica ispettiva, con la lettera del 13 dicembre 2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha inviato a Terna le risultanze istruttorie del procedimento di determinazione del premio per la qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2016, allegando la relazione della verifica ispettiva e le risultanze istruttorie in materia di premio per l'efficienza, allegando la relativa tabella di calcolo;
- Terna non ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla pubblicazione del livello effettivo del sotto-indicatore di qualità del servizio di trasmissione ENSR-RTN, per l'anno 2016;
- determinare il premio relativo alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del TIQ.TRA, tenendo conto degli esiti della verifica ispettiva effettuata ai sensi dell'articolo 8 del TIQ.TRA;
- determinare, salvo successive modifiche a valle di controlli, il premio per l'efficienza per opere O-NPR1 e I-NPR1 entrate in esercizio e completamente consuntivate entro il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 21 del TIT;
- dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per i seguiti di competenza

DELIBERA

1. di pubblicare, come indicato nella Tabella 1, il livello effettivo del sotto-indicatore di qualità del servizio di trasmissione ENSR-RTN, per l'anno 2016;
2. di determinare il premio per Terna, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 7, del TIQ.TRA, tenendo conto degli esiti della verifica ispettiva effettuata ai sensi dell'articolo 8 del TIQ.TRA, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di determinare il premio per l'efficienza per Terna per opere O-NPR1 e I-NPR1 entrate in esercizio e completamente consuntivate entro il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 21 del TIT, come indicato nelle Tabelle 2A e 2B allegate al presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di riconoscere a Terna, entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento:
 - a. il premio di cui al punto 2., pari a 25.640.000,00 euro (venticinquemilioneisecentoquarantamilaeuro/00), a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici";
 - b. il premio di cui al punto 3., pari a 114.199,00 euro (centoquattordicimilacentonovantanoveeuro/00), a valere sul "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica";
5. di trasmettere il presente provvedimento a Terna ed alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
6. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle 1, 2A e 2B sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni